

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2014

relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l'assistenza delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/14)

(2014/C 186/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5, 12.1, 14.3 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea⁽¹⁾ e in particolare gli articoli 8, 8 bis e 8 ter,

considerando quanto segue:

- (1) L'indirizzo BCE//1998/NP28⁽²⁾, detta le regole comuni e le norme minime di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 che assicurano un minimo livello di tutela delle informazioni statistiche riservate raccolte dalla Banca centrale europea (BCE) con l'assistenza delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema.
- (2) Al riguardo, mentre si riconosce che le informazioni statistiche necessarie ad assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE in relazione agli Stati membri la cui moneta è l'euro differiscono da quelle relative agli Stati membri con deroga, l'articolo 5 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applica a tutti gli Stati membri mentre tale circostanza, in combinazione con l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di concepire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri considerano adeguate per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e alla tempestiva preparazione in campo statistico per consentire l'adozione dell'euro da parte degli Stati membri con deroga⁽³⁾.
- (3) È cresciuta la necessità che i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) si scambino informazioni statistiche riservate per l'esercizio dei compiti del SEBC,

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Indirizzo BCE/1998/NP28 del 22 dicembre 1998 relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l'assistenza delle banche centrali nazionali (GUL 55 del 24.2.2001, pag. 72).

⁽³⁾ Cfr. il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

Applicazione dell'Indirizzo BCE/1998/NP28

I destinatari della presente raccomandazione dovrebbero applicare le disposizioni dettate dall'Indirizzo BCE/1998/NP28 in relazione a informazioni statistiche riservate ricevute da un altro membro del SEBC e dovrebbero darne conferma mediante la stipula di un accordo con gli altri membri del SEBC.

II.

Disposizioni finali

1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono destinatarie della presente raccomandazione, in quanto applicabile e nella misura in cui tali banche centrali nazionali partecipano alla trasmissione di informazioni statistiche riservate nell'ambito del SEBC.
2. Il presente indirizzo si applica a partire dal 1° aprile 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI
